

Condizioni Generali di somministrazione di energia elettrica v. 0726

Articolo 1 - Premessa

- 1.1** Le presenti Condizioni Generali di Somministrazione ("CGS") fanno parte integrante del contratto ("Contratto") stipulato tra PIEMONTE ENERGY SPA (in seguito denominato "FORNITORE") e l'istitutorio delle utenze indicato nella richiesta di fornitura (in seguito denominato "CLIENTE") avente ad oggetto i termini di somministrazione di energia elettrica da parte del FORNITORE al CLIENTE.
- 1.2** Le CGS sono integrate e completate dalla Richiesta di Fornitura e dalle Condizioni Economiche e Particolari di fornitura univocamente identificate dal codice offerta. In caso di contrasto tra i contenuti dei differenti documenti, le disposizioni delle Condizioni Economiche e Particolari di fornitura prevarranno su quelle delle CGS. Il CLIENTE autocertifica, ai sensi di legge la veridicità ed esattezza dei dati forniti al FORNITORE e in qualità di cliente non domestico dichiara di essere libero da precedenti impegni contrattuali e/o obbligazioni insolute relative alla somministrazione di energia elettrica con altri fornitori a partire dalla data di decorrenza della somministrazione da parte del FORNITORE.
- 1.3** Il CLIENTE ha dichiarato che detto sito è già regolarmente connesso ad una rete con obbligo di connessione di terzi e che le richieste modalità di consegna e prelievo dell'energia elettrica necessaria per i propri fabbisogni risultano analoghe a quelle della fornitura già in atto.
- 1.4** Il CLIENTE attraverso la sottoscrizione della Richiesta di fornitura e delle Condizioni Economiche e Particolari di fornitura ha manifestato l'intenzione di acquistare energia elettrica dal FORNITORE; Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il FORNITORE comunica la propria accettazione al CLIENTE che potrà pervenire attraverso ogni forma di comunicazione a distanza oppure mediante l'attivazione del servizio ai sensi dell'Art. 1327 Codice Civile e ha durata indeterminata. L'attivazione della fornitura rispetterà i termini per il recesso dal precedente venditore imposti dalla normativa e avverrà indicativamente entro 90 giorni dalla conclusione del contratto. La somministrazione si deve ritenere condizionata all'attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di cui al successivo Art. 3.
- 1.5** Il FORNITORE si riserva, in ogni caso, la facoltà di non dar seguito alla richiesta di attivazione della fornitura e/o revocare la richiesta di switch nel caso il CLIENTE risulti sospeso per morosità al momento della richiesta medesima e/o risultati precedentemente moroso nei confronti del FORNITORE, nonché per ogni altro giustificato motivo.
- 1.6** Il FORNITORE può revocare la richiesta di switching secondo i tempi, le modalità e gli effetti definiti nell'allegato A alla deliberazione 487/2015/R/ee, avvalendosi della possibilità di esercizio di revoca dello switching; al FORNITORE sono fornite le seguenti informazioni: a) se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta della fornitura per morosità; b) se per il medesimo punto sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; c) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; d) le date delle eventuali richieste di sospensione, al netto di quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quelle eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data di richiesta di switching in corso; e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quelle eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching in corso. Conoscendo tali informazioni il FORNITORE avrà la facoltà di non dare esecuzione al contratto di vendita e farà venir meno gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore.
- 1.7** Ogni riferimento contrattuale a norme legislative o regolamentari include, salvo che non sia altrimenti specificato, successive integrazioni e modifiche delle norme medesime.
- 1.8** Tutte le fonti normative nazionali citate nel presente documento sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) sono inoltre disponibili nel sito internet www.arera.it.

Articolo 2 - Consegna dell'energia elettrica e utilizzo

- 2.1** La consegna dell'energia elettrica presso ciascun Punto di Prelievo avverrà tramite la rete di trasmissione nazionale e le reti di distribuzione. Pertanto:
- a) l'energia elettrica consegnata avrà le caratteristiche nominali e le tolleranze previste dal gestore di rete competente per il Punto di Prelievo interessato;
- b) il FORNITORE non potrà essere ritenuto responsabile per i danni subiti dal CLIENTE in relazione a irregolarità o interruzioni dei servizi di dispacciamento, trasmissione e distribuzione quali, a titolo di esempio, disservizi di rete, cali di tensione, microinterruzioni, blackout o manutenzione degli elementi di rete, non essendo il FORNITORE, in qualità di cliente grossista, responsabile per tali servizi. Il FORNITORE si impegna tuttavia a collaborare con il CLIENTE fornendo ogni informazione e documento utile affinché quest'ultimo possa far valere le proprie eventuali pretese risarcitorie.
- 2.2** Il CLIENTE non potrà impiegare l'energia elettrica in un sito diverso dai Punti di Prelievo, per un utilizzo diverso da quello indicato ovvero cedere, in qualsiasi forma, l'energia elettrica a terzi.

Articolo 3 - Servizi di Dispacciamento, Trasmissione e Distribuzione: corrispettivi e manleva

- 3.1** Nel corso della somministrazione, saranno addebitati al CLIENTE i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento in conformità a quanto previsto dalla Delibera n. 111/06 dell'ARERA e s.m.i. Detti corrispettivi, sono applicati anche alle perdite di energia elettrica.
- 3.2** Saranno posti a carico del CLIENTE i corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura e le componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali del servizio elettrico previste per i CLIENTI del mercato libero, di importo pari a quelli previsti dall'ARERA e/o richiesti dal relativo distributore locale. Saranno posti a carico del CLIENTE gli oneri di sbilanciamento in misura forfettaria pari a 0,002 €/kWh.
- 3.3** Ulteriori oneri aggiuntivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti autorità, saranno posti a carico del CLIENTE con la decorrenza, la modalità e nella misura stabilite dalle stesse autorità. Parimenti, eventuali modifiche delle modalità di attribuzione di oneri che alla data di sottoscrizione della proposta siano addebitati dal Distributore ovvero da Terna, saranno recepite puntualmente dal FORNITORE, in armonia con quanto stabilito dalle autorità competenti.
- 3.4** Il CLIENTE si obbliga a tenere indenne e a manlevare il FORNITORE per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare alla stessa nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al presente articolo e che dipendano da fatti o comportamenti del CLIENTE.

Articolo 4 - Conferimento dei mandati

- 4.1** Con riferimento ai POD indicati, il CLIENTE conferisce con la sottoscrizione del contratto al FORNITORE o a società da essa a ciò demandata, mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile, a stipulare e gestire i Contratti relativi ai servizi di dispacciamento, trasmissione e distribuzione (incluse la ricezione e la gestione dei dati di consumo) accettandone sin d'ora tutti i derivanti oneri e rilasciando ampia manleva.
- 4.2** Il CLIENTE conferisce altresì il mandato con rappresentanza per la gestione del contratto di connessione dei POD (quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: allacciamento, voltura, aumento di potenza, spostamento di gruppi di misura, disattivazioni, ecc.). Contestualmente il CLIENTE conferisce al FORNITORE anche mandato con rappresentanza all'accettazione delle condizioni tecniche allegato al suddetto contratto di trasmissione e distribuzione.

- 4.3** Con la sottoscrizione della presente proposta di contratto, il CLIENTE dichiara, inoltre, di voler recedere dal contratto di somministrazione attualmente in essere e conferisce mandato al FORNITORE per comunicare tale propria volontà al precedente venditore, secondo la normativa vigente.
- 4.4** I sopradescritti mandati resteranno in essere per tutta la durata del contratto e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Detti mandati sono a titolo gratuito ed i relativi oneri sostenuti dal FORNITORE verranno addebitati al CLIENTE in sede di fatturazione.
- 4.5** Il CLIENTE conferisce altresì mandato senza rappresentanza ai fini della partecipazione all'assegnazione da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ("GSE") ovvero di altro ente competente, dei diritti di importazione e delle altre forme di approvvigionamento di energia elettrica previste da disposizioni dell'Autorità, del GSE, del Ministero dello Sviluppo Economico o di altri enti od organi competenti, nonché dei diritti di energia elettrica di produzione CIP6 di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 79/99;

Articolo 5 - Modalità di misura e calcolo dei corrispettivi

- 5.1** Il servizio di misura dei consumi di energia elettrica presso ciascun Punto di Prelievo avverrà a cura dell'impresa distributrice nel rispetto delle previsioni stabilite dal contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e dalla normativa vigente.
- 5.2** Qualora i dati di misura non siano resi disponibili dall'azienda distributrice in tempo utile, la fatturazione dei corrispettivi per l'energia fornita potrà avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati da Piemonte Energy S.p.A. in base ai consumi storici del CLIENTE, ovvero alla potenza, indicati nella Richiesta di fornitura e della modalità d'uso dell'energia. L'eventuale conguaglio sarà effettuato di norma con la prima fattura utile.
- 5.3** Qualora non siano disponibili in tempo utile per l'emissione delle relative fatture i valori dei corrispettivi unitari dei servizi di dispacciamento di cui all'art. 3, il FORNITORE si riserva la facoltà di fatturare importi in acconto. Con riferimento ai corrispettivi relativi ai servizi di trasporto, distribuzione e misura, il FORNITORE fatturerà importi in acconto sulla base della migliore approssimazione delle opzioni tariffarie applicate dall'impresa distributrice. Il relativo conguaglio avverrà appena disponibili tali dati. In presenza di errori nella fatturazione a danno del CLIENTE, l'accredito della somma non dovuta viene effettuato nella fattura emessa successivamente alla data di comunicazione al CLIENTE del documento recante l'esito delle verifiche. In caso di accredito al CLIENTE, il FORNITORE effettuerà il pagamento entro 60 gg. dalla data della fattura.
- 5.4** Nel caso di cessazione della fornitura da parte del FORNITORE, la stessa addebiterà o accrediterà al CLIENTE eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione relativi alla lettura finale dell'impresa di distribuzione.

Articolo 6 - Condizioni Economiche

- 6.1** Salvo quanto previsto per i corrispettivi definiti dall'ARERA per i servizi di cui al precedente art. 3, le Condizioni Economiche per la fornitura di energia elettrica e il relativo periodo di applicabilità sono indicate nelle Condizioni Economiche e Particolari di fornitura (CEP).
- 6.2** I prezzi formulati tengono conto, salvo espressa nota contraria, di eventuali benefici derivanti da assegnazioni di diritti di capacità di trasporto e/o di capacità produttiva di energia, ad esempio "CIP6". In caso di contrasto tra le disposizioni indicate nelle CGS e quelle indicate nelle CEP di volta in volta applicabili, prevalgono le CEP.
- 6.3** Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, i criteri, le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti Dall'ARERA dovessero subire delle variazioni ovvero dovessero essere introdotti ulteriori e/o diversi criteri, componenti, elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal CLIENTE, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall'ARERA.
- 6.4** Qualora per qualsiasi motivo il Cliente si trovi fornito dal fornitore di maggior tutela o salvaguardia non potrà avanzare pretese risarcitorie di alcun genere nei confronti di Piemonte Energy S.p.A.

Articolo 7 - Fatturazione, pagamento, adempimenti fiscali e rateizzazione

- 7.1** Le fatture sono emesse dal FORNITORE con frequenza di norma su base mensile, salvo per i clienti domestici per i quali è prevista una frequenza bimestrale o mensile.
- 7.2** La fatturazione avverrà nel rispetto delle disposizioni sulla trasparenza dei documenti di fatturazione disposte dall'ARERA. La fatturazione è da intendersi salvo conguaglio, errori od omissioni. Eventuali errori di misura, a qualsiasi causa attribuibili, o di comunicazione dei dati da parte del Distributore daranno luogo a conguaglio degli importi erroneamente fatturati nella prima bolletta utile, restando inteso che non verranno corrisposti o richiesti eventuali interessi sugli importi oggetto di conguaglio fatta salva l'applicazione dell'Art. 2033 Codice Civile.
- 7.3** Il CLIENTE può effettuare il pagamento delle fatture con una delle seguenti modalità: presso tutti gli sportelli bancari o presso gli uffici postali utilizzando il bollettino allegato alla fattura, con l'addebito delle vigenti commissioni, oppure domiciliando presso il proprio istituto bancario o ufficio postale con pagamento diretto in c/c.
- 7.4** Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato, secondo le modalità ed entro la data di scadenza indicata nelle stesse. In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento da parte del CLIENTE saranno addebitati a quest'ultimo gli interessi di mora calcolati al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea aumentato al 3,5% per il periodo di ritardo.
- 7.5** Il pagamento non potrà essere sospeso, differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il CLIENTE vanti nei confronti del FORNITORE, anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti e salvo che il CLIENTE sia un consumatore ai sensi del Codice del Consumo (D.Lvo 206/2005) e cioè una "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta" (di seguito, Consumatore).
- 7.6** Le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell'esercizio d'impresa e sono quindi assoggettate a Iva. Sono a carico del CLIENTE tutti i diritti ed i tributi che il FORNITORE è tenuto a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in relazione al rapporto di fornitura.
- 7.7** Altre tasse o imposte introdotte successivamente in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno a carico del CLIENTE o del FORNITORE, ovvero di entrambe, secondo quanto disposto dalle norme di legge.
- 7.8** Per il riconoscimento e l'applicazione di eventuali riduzioni di oneri fiscali, il CLIENTE dovrà presentare al FORNITORE la documentazione comprovante il diritto al beneficio. Ogni rimborso da parte del FORNITORE al CLIENTE di quanto da questi pagato per i titoli di cui ai precedenti 2 capoversi, che risultasse non dovuto sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui il FORNITORE potrà ottenere di rimborso dall'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali.
- 7.9** Il CLIENTE, ai fini dell'applicazione della normativa fiscale, assume, in via esclusiva, ogni responsabilità, anche relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni dallo stesso effettuate. Le eventuali contestazioni relative alla fatturazione dovranno essere formulate al FORNITORE per iscritto.
- 7.10** Il CLIENTE potrà ottenere la rateizzazione dei corrispettivi dovuti per la somministrazione dell'energia elettrica, secondo le modalità indicate all'art. 11.3 del presente articolo, nei seguenti casi: a) qualora la fattura di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle fatture stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio, salvo il caso in cui la

differenza fra l'addebito fatturato nella fattura di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle fatture stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; b) qualora a seguito del malfunzionamento del contatore per causa non imputabile al CLIENTE venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal contatore; c) qualora a causa di una o più mancate letture, al CLIENTE dotato di un contatore accessibile sia richiesto il pagamento di un conguaglio.

7.11 La rateizzazione non sarà possibile per corrispettivi inferiori a € 50,00 (euro cinquanta/00).

7.12 Il FORNITORE informerà il CLIENTE della possibilità di ottenere una rateizzazione nella fattura relativa al pagamento rateizzabile. Il CLIENTE, che intende avvalersi della rateizzazione, ne dovrà dare comunicazione al FORNITORE entro il termine fissato per il pagamento della fattura, a pena di decadenza. Il corrispettivo dovuto sarà suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio o comunque non inferiore a 2.

7.13 Sugli importi relativi ai pagamenti rateali matureranno interessi previsti all'art. 7.4.

Articolo 8 - Garanzia

8.1 Inizialmente non verrà richiesta alcuna garanzia. In caso di insoluti o ritardati pagamenti il FORNITORE avrà la facoltà di richiedere il rilascio di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria a garanzia del puntuale adempimento delle proprie obbligazioni, di un primario istituto di credito, per un importo pari al corrispettivo di 4 mesi di fornitura e costituita con l'espressa condizione che l'istituto bancario si obbliga a versare l'importo previsto a semplice richiesta del FORNITORE, senza riserva alcuna ed ogni eccezione rimossa. La mancanza di tale garanzia autorizza azioni da parte del FORNITORE che potrà anche avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, per l'effetto, sospendere la fornitura dell'energia elettrica.

8.2 Il deposito cauzionale (ove richiesto) verrà trattenuto dal FORNITORE per tutta la durata del contratto e restituito non oltre 60 (sessanta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto.

8.3 In caso di escussione, totale o parziale, da parte del FORNITORE del deposito trattenuto, il CLIENTE dovrà provvedere a reintegrarlo immediatamente.

8.4 In caso di mancato, ritardato, parziale pagamento delle fatture e/o versamento, ricostituzione del deposito cauzionale entro i termini previsti, sarà immediata facoltà del FORNITORE attivare la procedura del seguente art. 11 o art. 15.

Articolo 9 - Durata del contratto e Recesso e Diritto di ripensamento

9.1 Il contratto è a tempo indeterminato e ciascuna delle parti ha diritto di recedere con i termini di preavviso massimi fissati dalla vigente regolamentazione, in particolare il FORNITORE potrà recedere dal contratto mediante comunicazione scritta: a) in caso di cessazione dell'efficacia del contratto per il servizio di dispacciamento ovvero del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione; b) in ogni caso salvo un preavviso pari a 6 (sei) mesi al diverso minor termine previsto dalla normativa in vigore.

9.2 Il CLIENTE potrà recedere dal contratto, al fine di cambiare società fornitrice, mediante comunicazione scritta a mezzo di Raccomandata A.R. o avvalendosi della nuova società, secondo quanto previsto dalla Delibera della ARERA n. 783/17 e s.m.i.: nel caso di CLIENTE finale alimentato in bassa tensione entro il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore. Il CLIENTE alimentato in Media Tensione non potrà esercitare il diritto di recesso per tutta la durata delle Condizioni Economiche di Fornitura; in caso di mancato rispetto di quanto sopra descritto, il FORNITORE addebiterà al cliente le spese derivanti dalle attività necessarie a garantire la copertura del fabbisogno energetico dello stesso, fino alla scadenza contrattuale stabilita. L'importo sarà determinato calcolando, al lordo di eventuali bonus, il consumo medio mensile del cliente per il costo della componente energia stabilita nelle CEP, per i mesi restanti di fornitura fino alla scadenza contrattuale stabilita.

Il CLIENTE potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento della fornitura esclusivamente a seguito della cessazione dell'attività o richiesta di chiusura del contatore.

9.3 Ove consentito dalla normativa, saranno posti a carico del CLIENTE gli eventuali corrispettivi che Terna S.p.A. o l'impresa distributrice dovessero pretendere dal FORNITORE a seguito dell'esercizio di una facoltà di recesso prevista dal presente articolo delle Condizioni Generali. Fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, ciascuna delle parti potrà risolvere il Contratto senza preavviso, previa comunicazione della parte interessata, nei seguenti casi: a) liquidazione o scioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell'effettiva attività di impresa; b) ritardo superiore ad un mese nel pagamento da parte del CLIENTE di una bolletta; c) insolvenza, iscrizione nel registro dei protesti, deposito di un'istanza di fallimento o instaurazione di altra procedura concorsuale, ad eccezione di istanze temerarie e salva la possibilità di dimostrare la manifesta infondatezza della procedura instaurata, ovvero in caso di avvio di una qualsiasi procedura volta alla liquidazione del CLIENTE o alla cessazione dell'attività; d) inefficacia del contratto di Trasporto e/o di Dispacciamento che determini l'impossibilità della prestazione da parte del FORNITORE per causa non imputabile, fatti salvi i diritti e le azioni del CLIENTE allorché l'impossibilità dipenda da causa imputabile al FORNITORE; e) reiterato pagamento ritardato, mancato o parziale da parte del CLIENTE; f) ove prevista, mancata attivazione o revoca successiva della autorizzazione dell'addebito diretto in conto corrente; g) mancato rilascio/ricostituzione delle eventuali garanzie ove previste di cui al precedente Art. 8; h) mancato utilizzo dell'energia elettrica secondo quanto disciplinato dal precedente Art. 1 ovvero utilizzo fraudolento della stessa; i) manomissione dei misuratori e delle apparecchiature per il controllo delle misure; l) sussistenza di obbligazioni insolute a carico del cliente non domestico relative alla somministrazione di energia elettrica con altri fornitori; m) qualora i dati forniti dal CLIENTE non domestico al FORNITORE non risultassero veritieri o qualora il CLIENTE fosse vincolato da precedenti impegni contrattuali e/o obbligazioni insolute relativi alla somministrazione di Energia Elettrica con altri venditori a partire dalla data di decorrenza della somministrazione da parte del FORNITORE. Le comunicazioni di cui al presente Articolo dovranno avvenire con modalità tali da permetterne la verifica dell'effettiva ricezione.

Articolo 10 - Reclami

10.1 Eventuali reclami potranno essere effettuati in forma scritta, volendo utilizzando l'apposito modulo, e dovranno essere inviati tramite posta elettronica all'indirizzo info@piemonteenergy.it o in formato cartaceo all'indirizzo Piemonte Energy SpA, Corso Venezia, 12 - 14100 ASTI - Servizio Clienti. Nei giorni lavorativi, dalle ore 8.30 alle 18.00 è possibile contattare gli operatori Piemonte Energy SpA al numero di telefono 0141/437364.

Articolo 11 - Sospensione della fornitura, morosità, risoluzione del contratto e indennizzi

11.1 Il FORNITORE potrà attivare le procedure per addivenire alla sospensione della fornitura di uno o più punti di prelievo nella titolarità del CLIENTE in caso di inadempimento dello stesso come da Delibera dell'ARERA ARG/elt 67/13 e s.m.i.. Nel caso di mancato, parziale o ritardato pagamento da parte del CLIENTE, entro i termini di cui al precedente art. 7 e/o mancata o invalida costituzione o ricostituzione della garanzia di cui all'art. 8, il FORNITORE, a far data dal giorno successivo a tale termine, potrà inviare al CLIENTE idonea comunicazione tramite lettera raccomandata semplice o pec, dalla quale decorrerà il termine entro il quale il CLIENTE potrà regolarizzare la propria posizione. Tale termine, in conformità alle delibere dell'ARERA, è di 40 giorni per gli utenti domestici; per tutti gli altri utenti il termine è di 15 giorni. A partire dal 3° giorno del termine ultimo di pagamento il FORNITORE avrà la possibilità di richiedere la sospensione di fornitura, fermi restando i casi di divieto

della sospensione della somministrazione previsti dalla normativa di volta in volta applicabile. Nel caso in cui il CLIENTE sia connesso in bassa tensione, qualora ne sussistano le condizioni tecniche, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi ulteriori 15 giorni dalla riduzione di potenza senza l'effettivo pagamento e/o la comunicazione dello stesso nei termini suddetti, verrà effettuata la sospensione della fornitura. In tali casi, sono posti a carico del CLIENTE tutti i corrispettivi di sospensione e riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA. Per riattivare la fornitura il CLIENTE deve inviare al FORNITORE la richiesta insieme alla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, nei modi indicati nella costituzione in mora. Il FORNITORE provvederà ad inviare, ai sensi della delibera ARERA 574/2013, la richiesta di riattivazione al distributore, il quale riattiverà la fornitura entro 2 giorni feriali dalla data di ricevimento della stessa. Qualora la richiesta del CLIENTE giunga oltre le ore 18.00 di lunedì, martedì e mercoledì o le ore 14.00 di giovedì e venerdì, il FORNITORE potrà considerarle come pervenute il giorno successivo. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla sospensione della somministrazione senza che la stessa venga riattivata, il FORNITORE avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto ex art. 1456 del C.C. Al di là dei casi di mancato pagamento, la richiesta di sospensione potrà essere altresì inviata in ogni momento e senza preavviso in caso di accertato prelievo fraudolento dell'energia elettrica.

11.2 Il FORNITORE si riserva la possibilità di accedere al Sistema Indennitario regolato dalla Delibera ARERA 593/2017/R/com e s.m.i. istruendo la pratica di CMOR qualora il CLIENTE risulti essere passato ad altra società di vendita ed essere debitore nei confronti del FORNITORE.

11.3 Nel caso in cui al CLIENTE risulti addebitato un corrispettivo CMOR da una precedente società di vendita, secondo le condizioni previste dalla Delibera ARERA 593/2017/R/com e s.m.i., il FORNITORE applicherà al CLIENTE, nella prima fatturazione utile, tale corrispettivo.

11.4 Il FORNITORE si riserva la facoltà di agire nei confronti del CLIENTE per gli eventuali ulteriori danni, corrispettivi o costi che le venissero addebitati per atti o inadempimenti imputabili allo stesso. Conseguentemente, salvo i casi di forza maggiore di cui all'art. 13, ciascuna Parte sarà responsabile per i danni causati da un proprio inadempimento. Resta tuttavia inteso che, salvo i casi di dolo o colpa grave, in nessun caso il FORNITORE potrà essere considerato responsabile nei confronti del CLIENTE per lucro cessante o perdita di produzione.

11.5 Il FORNITORE è tenuto a corrispondere al CLIENTE un indennizzo automatico di importo pari a: a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza di cui all'art. 11.1 nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza di cui all'art. 11.1 nonostante alternativamente: 1) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento; 2) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora la controparte commerciale non sia in grado di documentare la data di invio; 3) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei casi suddetti, al CLIENTE finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura e verrà corrisposto l'indennizzo automatico in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall'importo addebitato nella medesima fattura.

11.6 Nel caso in cui il FORNITORE non è utente del trasporto e del dispacciamento; se l'utente del trasporto e dispacciamento risolve il contratto con la controparte commerciale per inadempimento di quest'ultima, ne dà comunicazione al SII secondo le modalità di cui al Titolo II dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eeel e s.m.i., precisando altresì che, in tale caso: a) il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'allegato B della deliberazione 487/2015/R/eeel e s.m.i.; b) la fornitura verrà comunque garantita da parte dell'esercente la maggior tutela ovvero dell'esercente la salvaguardia.

Articolo 12 - Variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali

12.1 Nel corso di validità del contratto il FORNITORE avrà le facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali dandone comunicazione scritta al CLIENTE con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni. La decorrenza partirà dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione. Qualora nei 60 (sessanta) giorni successivi alla ricezione delle sopra indicate proposte di variazione, il CLIENTE non abbia comunicato in forma scritta, a mezzo raccomandata a/r, la propria volontà di recedere dal Contratto, le proposte medesime si intenderanno accettate e il Contratto stesso modificato di conseguenza, a partire dalla data indicata nella proposta di variazione. In caso contrario il recesso senza oneri avrà effetto a partire dalla prima data utile, secondo le tempistiche previste dalla normativa di settore. Tali variazioni dovranno comunque essere fatte nel rispetto delle norme poste dall'ARERA a tutela dei CLIENTI.

12.2 La comunicazione delle variazioni unilaterali dovrà contenere, tra l'altro, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni: a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; b) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; c) la decorrenza della variazione proposta; d) la riforma del servizio di tutela (per i clienti domestici); e) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri e quindi aderire a nuove offerte del mercato libero; f) la facoltà di chiedere l'applicazione delle condizioni del servizio di tutela (per i clienti domestici).

12.3 In caso di mancato rispetto di quanto previsto dagli art. 12.1 e 12.2, il FORNITORE riconoscerà al CLIENTE, nella prima fattura utile un indennizzo automatico pari a € 30,00 (euro trenta/00).

12.4 Quanto previsto al presente articolo non troverà applicazione nel caso di adeguamento automatico previsto all'art. 6.3 che precede.

Articolo 13 - Forza maggiore

13.1 Qualora sopravvenga un evento di forza maggiore (quali, a titolo di esempio, modifiche normative ovvero azioni od omissioni da parte di pubbliche autorità, scioperi, interruzioni del servizio di dispacciamento, trasmissione e distribuzione sulla rete elettrica, fatti ascrivibili a Terna S.p.A. dall'impresa distributrice competente per il Punto di Prelievo interessato) che, nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza, renda impossibile in tutto o in parte per il FORNITORE la somministrazione di energia elettrica oggetto del contratto, il FORNITORE ne darà comunicazione al CLIENTE. Qualora l'impossibilità attenga all'intera somministrazione, il contratto si risolverà con efficacia dalla data indicata in tale comunicazione. Qualora invece l'impossibilità sia solo parziale o temporanea, il FORNITORE potrà recedere dal contratto mediante comunicazione scritta con un preavviso pari a 30 (trenta) giorni. Qualora il FORNITORE non intenda avvalersi di tale facoltà di recesso, il contratto continuerà ad avere esecuzione salvo l'applicazione dell'articolo 1464 C. C. (impossibilità parziale).

Articolo 14 - Onerosità sopravvenuta

14.1 Le Parti si danno atto che qualora, per effetto di provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti o comunque per effetto di altri eventi sopravvenuti, vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle Parti per la determinazione delle condizioni tecnico economiche pattuite con il presente contratto in modo tale da incidere sostanzialmente sull'equilibrio economico delle rispettive prestazioni, le medesime rinegozieranno, secondo buona fede e correttezza, le clausole del presente contratto per assicurare la prosecuzione del rapporto contrattuale sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi. La rinegoziazione dovrà essere richiesta entro 30 giorni dalla conoscenza e/o conoscibilità dell'evento e concludersi

entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta effettuata dalla Parte interessata. In caso di esito negativo della trattativa il presente contratto si intende definitivamente risolto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza di detto termine

Articolo 15 – Clausola Risolutiva Espressa

15.1 Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente contratto si intende risolto su semplice dichiarazione da parte del Fornitore nei seguenti casi:

- a) violazione delle norme di cui al precedente Art. 7;
- b) alterazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica o sottrazione dell'energia elettrica non misurato;
- c) inizio di un'azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente;
- d) mancato pagamento di due fatture anche non consecutive;
- e) mancato o invalido rilascio o ricostituzione della garanzia fidejussoria ove richiesta

Articolo 16 – Integrazioni e modifiche

16.1 Si intendono automaticamente inserite nel presente contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. Parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del presente contratto che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente comma. Qualora, a seguito di provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti si renda necessaria l'integrazione del contratto o la sostituzione di una o più clausole ed i contenuti di detti provvedimenti non siano suscettibili di inserimento automatico, le Parti provvederanno a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative del presente contratto.

Articolo 17 - Esclusiva

17.1 Per tutto il periodo di efficacia del contratto il CLIENTE non potrà approvvigionarsi da terzi per soddisfare il proprio fabbisogno di energia elettrica.

Articolo 18 - Variazioni e Dichiarazioni

18.1 Il CLIENTE ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e le modifiche d'uso delle forniture e altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o delle imposte. Nel caso ciò non avvenga il FORNITORE potrà sospendere la somministrazione fino a che il CLIENTE non abbia regolarizzato la situazione.

18.2 Relativamente alla somministrazione di energia elettrica il CLIENTE ha l'obbligo di inoltrare tempestivamente al FORNITORE la dichiarazione ASL/Ospedaliera attestante la non disalimentabilità del POD. In mancanza di tale documentazione il CLIENTE sarà considerato come cliente disalimentabile. Nel caso sussistano i requisiti per l'ammissione al regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai Clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui alla Delibera ARERA 402/2013/R/com, il richiedente la compensazione dovrà essere l'intestatario del contratto di fornitura del punto di prelievo per il quale si richiede l'ammissione al regime di compensazione.

18.3 Nel caso in cui il CLIENTE sia un condominio, è fatto obbligo all'amministratore dello stesso di comunicare le eventuali variazioni intervenute nella sua carica.

18.4 Qualora il CLIENTE che sottoscrive il contratto non sia il proprietario dell'immobile, con la sottoscrizione della Richiesta, garantisce di aver ottenuto l'assenso del proprietario all'attivazione della/e fornitura/e e attesta, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi del DPR 455/2000, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento.

Articolo 19 - Cessione del contratto

19.1 Il CLIENTE potrà cedere il contratto solo previo consenso scritto del FORNITORE. Il CLIENTE presta sin d'ora il proprio consenso alla cessione del contratto e dei crediti da esso derivanti da parte del FORNITORE. Nei casi di successione nel contratto (ivi inclusi i casi di trasferimento, conferimento, usufrutto, affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero di fusione, scissione o altra riorganizzazione aziendale), salvo esplicita dichiarazione scritta di liberazione da parte del FORNITORE, il CLIENTE resterà obbligato in via solidale per l'adempimento del contratto.

Articolo 20 - Diritto di ripensamento e recesso

20.1 Qualora la conclusione del contratto da parte del CLIENTE sia avvenuta mediante forme di comunicazione a distanza, ovvero fuori dai locali commerciali, ovvero nel caso di contratti conclusi via Web è attribuita la facoltà di recedere senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 (quattordici) giorni dal momento della conclusione del contratto tramite l'invio di una raccomandata a/r al FORNITORE al seguente indirizzo: Piemonte Energy SpA - Servizio Clienti - Corso Venezia, 12 - 14100 ASTI oppure via fax al nr. 0141/1850404, in quest'ultimo caso a condizione che sia data conferma mediante raccomandata entro le 48 (quarantotto) ore successive. Nel caso di conclusione attraverso forme di comunicazione a distanza il termine di cui sopra decorre dal decimo giorno successivo all'invio del contratto da parte del FORNITORE. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di corrispondere quanto dovuto per le prestazioni già erogate.

Articolo 21 - Comunicazioni

21.1 Ogni comunicazione fra le parti inerente il contratto dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo posta a Piemonte Energy SpA - Servizio Clienti - Corso Venezia, 12 - 14100 ASTI.

Articolo 22 - Elezione di domicilio e foro competente

22.1 Il CLIENTE elegge domicilio, a tutti gli effetti, all'indirizzo in cui viene effettuata la somministrazione.

22.2 Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà competente, in via esclusiva il Foro di Asti, salvo per il CLIENTE che sia Consumatore, così come definito all'art. 7.5 che precede, nei confronti del quale resta ferma la competenza fissata dalle norme generali del CODICE DI PROCEDURA CIVILE e del CODICE DEL CONSUMO.